

**AVVISO**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 9760/2014.

**2. Nome dei ricorrenti:**

Cognome	Nome	C.F.
AGATINO	PAOLA	GTNPLA94H54C351N
SAPUPPO	CLAUDIA	SPPCLD95H57A089E
VACCALLUZZO	MARCO SIMONE	VCCVCS93B20C351P
SPIRIO	GERLANDO	SPRGLN91A30A089L
INTURRI	SEBASTIANO	NTRSST95S24A522J
KHALIL	GABRIELE	KHLGRL95E23C351S
CALAMBROGIO	SEBASTIANO	CLMSST95D06C351P
TIMPERANZA	CHIARA	TMPCHR95R63H163C
D'ANTONI	PAOLO	DNTPLA95M19C351D
TOSTO	FABIO	TSTFBA90A25C351Y
RUSSO	NOEMI	RSSNMO94E68F258U
LEONE	GUIDO	LNEGDU95R24E532Z
RUSSO	GIUSEPPE	RSSGPP92A26C351N
DI VITA	ROSARIO MARCO	DVTRRM94A24D960R
REITANO	GIUSEPPE	RTNGPP77M27G371V
FAILLA	GIOVANNI	FLLGNN95H11B428M
SANFILIPPO	SIMONE	SNFSMN95R25B202R
FAILLA	CAROLA	FLLCRL95A66I754G
PANASCI'	ROBERTO	PNSRRT95P06C351A
BERTANI	ANTONINO	BRTNNN95E26E017W
PASSAFIUME	SAVERIO ANDREA	PSSSRN93C03B428J
SCIRE' SCAPUZZO	STEFANIA	SCRSFN96P48C351D
TANTILLO	ANNA LUCREZIA	TNTNLC95P53A494Y
CORRENTI	ROBERTA	CRRRRT95S67C351T
LANZAFAME	STEFANIA	LNZSFN94S67C351C
MAZZOLA	SIMONE	MZZSMN96A26C351S
CIANCITTO	NOEMI	CNCNMO95C65C351C
TUMINO	DAVIDE	TMNDVD95E15H163B
BURTONE	ELISABETTA	BRTLBT96L44C351P
NICOLOSI	ELEONORA	NCLLNR93A62C351U
PARISI	ANNALISA	PRSNLS96B66M088W
GUARNERA	VINCENZO DANIELE	GRNVCN90D13G371R
D'URSO	SIMONA	DRSSMN94D41C351F
CICCIARELLA	SEBASTIANO	CCCSST94S12H163U
VACCARO	MANUEL	VCCMNL95C15C351P
CUGNO	ELEONORA	CGNLNR93E45H163T
RAPISARDA	MARIACHIARA	RPSMCH96L71C351H
LANZA	SOFIA	LNZSFO93A60C351B
SICUSO	CHIARA	SCSCHR95T50A494F
SAMBATARO	MARCO	SMBMRC95S25C351J

VITELLO	MATTEO	VTLMTT95S15A479L
SCAFIDI	ILENIA	SCFLNI95E71C351S
MEO	GIULIA	MEOGLI96D48I754R
GIUDICE	ALESSIA	GDCLSS94P67M088Z
BARBAGALLO	NOEMI	BRBNMO95P64C351Q
SAMUELE	FIMENIA	SMLFMN94E43C351T
CICCIARELLA	SILVIA GIOVANNA	CCCSVG94T49H163A
MILITELLO	ISABELLA MARIA	MLTSLL95L61C351W
PEDI	ANASTASIA MARIA	PDENTS95A44Z138R
CUCUZZA	MARIA ANTONIETTA	CCZMNT92P42F258U
CARUSO	MARTINA	CRSMTN95R70C351Z
MILAZZO	MORENA	MLZMRN95M44D960R
IGNOTO	STEFANIA	GNTSFN94M59C351N
NOVELLINI	CARLO	NVLCRL95E06C351A
SALPIETRO	GAIA	SLPGA194C60D960F
BARBAGALLO	GIUSEPPE	BRBGPP96A05C351S
GUZZETTA	ROBERTO	GZZRRT86S03C351J
GUARNERI	ALESSANDRO	GRNLSN94R23Z154N
SPECIALE	ALFINA AMBRA	SPLLNM94D49C351Q
DI GRAZIA CURIA	CLEMENTINA	DGRCMN95M58C351G
MIGLIORE	SERENA	MGLSRN92P67C351A
RUSSO	FRANCESCO	RSSFNC95A19B428P
GENNARO	GIOVANNI	GNNGNN95P25F943M
COSTANZO	ENRICO	CSTNRC94D07C351T
BONOMO	ROSALIA	BNMRS194P68C351I
BELFIORE	AGATA	BLFGTA90S46C351G
ZAPPULLA	FLORIANA	ZPPZFN92D68I754F
MASUZZO	ORIANA	MSZRNO95L53F943H
MUSUMECI	GIOVANBATTISTA	MSMGNB94C09C351Q
DE SALVO	DONATELLA	DSLDTL94M67A522N
MUSCARA'	LILIANA AGATA SERENA	MSCLNG94T55C351T
SANTONOCITO	SIMONA	SNTSMN93S57C351E
MALAGUARNERA	GIULIA ANNA	MLGGNN88L42C351H
CASTELLO	GLORIA	CSTGLR95S57B428Z
BELLUSO	BRIANA CLAUDIA	BLLBNC96A53C351O
SCARCELLA	SARAH CAROLINE	SCRSHC94M42C816S
CHILLARI	CHIARA	CHLCHR95L52C351C
LEOCATA	COSTANZA	LCTCTN95P53L378E
MAIRA	SIMONE	MRASMN94S04B429I
ELIA	IRENE	LEIRNI95P41D960G
LONGO	MARIA VALENTINA	INGMVL88A59C351D
TUMMINO	PAOLO	TMMPLA95B23B428Z
CATANIA	SEBASTIANO DANILO	CTNSST95M26C351M
CAPUCCIO	STEFANIA	CPCSFN89L48A028Q
MILIOTO	SARA	MLTSRA95S56A089B
GUGLIELMO	CARLA	GGLCRL94H43C351J
BRISCHETTO	GAETANO	BRSGTN95L14C351M
FILETTI	FEDERICO	FLTFR94S18C351U
PAGLIAZZO	VALERIO	PGLVLR94L18B428F
NARDO	ANDREA ALESSIA	NRDNRL95S63O960C
IUDICA	ARIANNA	DCIRNN94D45C351E

GRANATA  
GIULIO  
BONOMO  
GRACEFFA  
LEDDA  
DI GRAZIA  
CERRUTO  
SALANITRI  
FRIESENEGGER  
CARUSO

MILANO  
LEANZA  
MAUCERI  
TESTA  
MISTRETTA  
MAIORCA  
BARTOLO  
VAZZANA  
SAVARINO  
COLTRARO  
GRECO  
MARLETTA  
MALAGUARNERA  
FICILI  
STANCAPIANO  
MALAGUARNERA  
COCIMANO  
BARTOLUCCIO  
BONAVENTURA  
BORGIA  
CAMAGNA  
CARDILLO  
CARUSO  
CATALANO  
CAVALLARO  
CELESTRI  
CHISARI  
CIARAMIDARO  
COPPOLA  
CORSO  
CRISCIONE  
CRUCITTI  
DI MAURO  
DI MODICA  
DI PAOLA  
DI SALVO  
DI VITA  
FAILLA  
FARINA  
FICARRA

GRAZIA  
FRANCESCA  
ORNELLA  
MARIAGIOVANNA  
SERGIO FRANCESCO  
CHIARA  
VERDIANA  
GIULIA  
GUDRUN  
DEBORA  
FLORIANA GIADA  
GIUSEPPA  
YLENIA  
FLAVIA  
CLAUDA MARIA  
ANTONINO  
SEBASTIANO  
SARA  
ENRICO  
SIMONA  
GIUSEPPE  
FILIPPO ANTONIO  
VALERIA  
MICHELE  
ANTONELLA  
GIORGIA  
LUISA  
DEBORA  
FEDERICA CHIARA  
EMANUELE  
EUTICIA  
SALVATORE  
GIULIANA  
CRISTINA  
EMILIO ROCCO  
SILVIA  
TANIA  
LAURA MARIA  
CLARISSA  
CLAUDIO  
DANIELA  
ELEONORA  
VINCENZO  
VALENTINO  
IRENE  
CHIARA  
CATERINA  
VITTORIA  
GABRIELLA ROSARIA  
JESSICA  
EMANUELA FILIPPA

GRNGRZ94E65F537A  
GLIFNC94D66F892H  
BNMRL95A61F943D  
GRCMGV94S65A089P  
LDDSGF94T15B428G  
DGRCHR93M47C351E  
CRRVDN94A65F258U  
SLNGLI95D62G371V  
FRSGRN76S51Z102J  
CRSDBR95T46H163D  
  
MLNFRN95P59C351O  
LNZYLN95D52A494V  
MCRFLV95T60A622V  
TSTCDM90B53I754J  
MSTNNN94B14C286F  
MRCSS95T18I754G  
BRTSRH95P66A522E  
VZZNRC96M08C351D  
SVRSMN94C68F258X  
CLTGPP94L12C351Z  
GRCFPP95H13D960M  
MRLVLR94R69Z112Q  
MLGMHL86D07C351R  
FCLNNL95S57H163N  
STNGRG91E47C351H  
MLGLSU92C46C342W  
CCMDBR94P41C351N  
BRTFRC95E62B428Z  
BNVMNL95H01B202Q  
BRGTCH96E63I754V  
CMGSVT94D960V  
CRDGLN95L67C351P  
CRSCST95T44H163K  
CTLMRC92P22C351T  
CVLSLV96D41C351V  
CLSTNA95B53B429I  
CHSLMR95L64C351Z  
CRMCRS94S59E536K  
CPPCLD96S30G371R  
CRSDNL78S70C351X  
CRSLNR95L66H163Y  
CRCVCN89C07I754Z  
DMRVNT93E11C351F  
DMDRNI95S67L750K  
DPLCHR95E61H1163T  
DSLCRN96D60C351D  
DVTVTR87M69C351X  
FLLGRL94R50C351C  
FRNJSC93H66C351T  
FCRMLF95H61E536Y

FILETTI	ANTONIO MANUEL	FLTNNM93B24M088C
FIRRARELLO	GIUSEPPE	FRRGPP93L08C351T
GALATA'	COSTANZA	GLTCTN96B61E532X
GATTO	ANGELO	GTTNGL95D10C351G
GRANDE	GIANNI	GRNGNN95H07F943G
GRASSO	GAETANO GUGLIELMO	GRSGNG93T09C351T
GUGLIELMINO	DAMIANO	GGLDMN96A09C351S
IMPELLIZZERI	DOMENICO	MPLDNC79S23C351T
IMPELLIZZERI	MATTEO EDOARDO	MPLMTT93P24C351E
INSALACO	MARTINA	NSLMTN95L60C351C
LA ROSA	SEBASTIANO	LRSSST95R23C351J
LAGANA'	VALENTINA	LGNVNT95H54C351F
LAURETTA	ALESSIA	LRTLSS95H46H501C
LAZZARO	GIULIANA	LZZGLN94P41B202O
LAZZARO	GLORIA	LZZGLR94P41B202S
LEANZA	MATTEO	LNZMTT96A18C351R
LEANZA	CLAUDIA	LNZCLD95E55C351M
LICITRA	FRANCESCA	LCTFNC95T49I754V
LITRICO	EDOARDO	LTRDRD90P14C351P
LOMBARDO	MARCO	LMBMRC94C10B429Z
MACCHIONE	GAETANO	MCCGTN94D13E536D
MANGANO	GIULIA	MNGGLI94T59C351N
MARCINNO'	RACHELE	MRCRHL95C66B428M
MARCUZZO	CARMELO	MRCCML74S23I754W
MARIANECCI	MARCO ORAZIO	MRNMCR86L01C351C
MATTIA	MARTINA	MTTMTN95P68G580Q
MAUGERI	FRANCESCA	MGRFNC76P61L219Z
MAZZOTTA	SEBASTIANO	MZZSST95P11I754C
MELI	SALVATORE	MLESVT95C13A089Y
MESSINA	FRANCESCA MARIA	MSSFNC95B57E017Q
MILAZZO	GIULIO	MLZGLI95H08C351Q
MINARDI	ADRIANO	MNRDRN94T28D960Y
PAGANO	VENERA MARIA	PGNVRM95S63C351F
PAPA	SANTI	PPASNT89E24C351I
PARASOLE	ORIANA	PRSRNO95L67C351U
PARISI	ROSA RITA	PRSRRT96A63C351B
PARISI	STEFANIA CLAUDIA	PRSSFN96A49C351N
PESCE	CHIARA	PSCCHR94H67H163R
PETRELLA	FLAVIA	PTRFLV95L66C351V
PEZZANO	ELEONORA	PZZLNR94E43C351C
PIANA	SERGIO ANTONIO	PNISGN95L12C351B
PICCOLO	MARIA CELESTE	PCCMCL95L51F158Y
PICONE	DARIA	PCNDRA93T57C351G
PISTORIO	SALVATORE	PSTSVT64A18C351G
PORSENNA	NOEMII	PRSNMO95B60C927W
RAFFA	FRANCESCA	RFFFNC95E65E017A
RENNA	MARIAELISA	RNNMLS95B67I754H
RUSSOTTO	FERNANDA	RSSFNN95C58B428G
SACCHETTI	IGNAZIO	SCCGNZ95M31D810L
SANTAMARIA	CARMELA	SNTCML73B46A029D
SCANDURA	CARMELO	SCNCML22C351L

SCILLETTA	GIAMPIERO	SCLGPR94H19C351Y
SORBELLO	FRANCESCA	SRBFNC95P54D548I
SPIRIO	DANIELA	SPRDNN88E44G273N
SPITALI	FEDERICA	SPTFRC94P69B429O
SPITALI	CATERINA	SPTCRN94P69B429W
TINNIRELLO	GIORDANA	TNNGDN96A42C351U
VELLA	DALILA	VLLDLL95H53H269H
VIRGA	GAETANO	VRGGTN96D09F943L
VIRGILLITO	ROSSELLA	VRGRSL95M63C351X
ZUCCARELLO	GIUSEPPE	ZCCGPP95E10A841K
AGRICOLA	PAOLO	GRCPLA96B19C927R
ARDIZZONE	FEDERICA ILARIA	RDZFRC94C42F209P
BARBARACI	GIANLUCA	BRBGLC76E12C351D
BURGIO	ROBERTA MARIA	BRGRRT94D46G273W
CONTARINO	ROSSELLA	CNTRSL95M69B428S
COPPA	MARTA	CPPMRT94L61F943E
D'AMICO	BRUNA	DMCBRN94P52C351V
GELSOMINO	CLAUDIA	GLSCLD94L50C351S
GIUGNO	GAETANO ANDREA	GGNGNN95E11F899O
MANTINEI	PIER MATTIA	MNTPMT95D29A494Y
MAUGERI	CRISTINA	MGRCST95A67C351Z
MODICA	FILIPPO	MDCFPP95B15F892X
SALAMONE	ANGELO	SLMNGL94H27C351Z
TESTA	ROBERTA	TSTRRT95C65C351Y
TESTAI'	VALERIA	TSTVLR92E69C351F

2.1 **Indicazione delle Amministrazioni resistenti:** MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore *pro tempore*, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, in persona del Rettore pro tempore, CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti dei controinteressati in atti.

### 3. **Estremi dei provvedimenti impugnati:**

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it), nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b1) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall'Ateneo (priva di **internografia**) e senza alcuna verifica

delle generalità indicate dai candidati nella scheda anagrafica stessa;

**b2)** della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

**b3)** del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14;

**b4) del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo di Catania si è determinato, in difformità alla nota M.I.U.R. 2 aprile 2014, a far sigillare le schede anagrafiche in buste prive di internografia e di consistenza, colore e grammatura non idonea a tenere nascoste le generalità dei candidati e soprattutto l'abbinamento delle stesso con il codice segreto;**

c) dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20.

**d1)** del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;

**d2) ove occorrer possa**, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati;

**d3)** del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015;

**d4)** del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015";

e) della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

**e1)** della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

**e2)** di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

**e3)** del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Catania DR/2014/409 del 07/02/2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

#### **4 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.**

Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

**Prima** di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano

esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233), così esprimendosi: "*E' possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate*".

## **2. Sul modus operandi dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.**

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Per usare le parole di uno degli Atenei (sia chiaro neanche li rispettato ma solo enunciato) l'obiettivo è "*garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato*" (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

L'Ateneo di Pisa ha tanto chiaro questo concetto da non accettare il suggerimento del M.I.U.R. di far riporre tale "preziosa scheda" dentro una busta comunque aperta ed accessibile a tutti ma di dotare i candidati di una terza busta ove sigillare la scheda.

Il plico CINECA (quello super sigillato e posto all'interno dei pacchi con sigilli antieffrazione) non contiene altre buste oltre quella ove andrà riposta la scheda risposte, ragion per cui è l'Ateneo che, separatamente, ha distribuito ai candidati una terza (la prima è il cosiddetto plico che contiene tutto il materia compresa la seconda busta indirizzata al CINECA) busta.

**Sfortunatamente tale busta si rivelerà trasparente e basta sollevarla per leggere chiaramente il contenuto. L'Ateneo ha usato le buste che aveva in archivio senza badare alle caratteristiche delle stesse, alla grammatura ed al rivestimento interno.**

Per un verso è confessato dall'Ateneo che l'anagrafica non può essere letta e svelata ed anzi è necessario proteggerla chiudendola in una busta, per altro verso l'accorgimento usato si dimostra inidoneo. Il fine dell'introduzione della busta, infatti, è rintracciabile, esclusivamente, nella necessità che l'abbinamento codice numerico - nome del candidato rimanga segreto sino alla correzione da parte del CINECA.

L'Ateneo è stato diffidato dal distruggere le buste così da consentire ogni verifica al Collegio.

Una di queste è stata fornita e le caratteristiche della stessa sono state attestate dalla Ditta che le produce.

## **III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Come chiarito con il precedente motivo di ricorso, presso l'Ateneo di Pisa, per un verso si è compreso che i commissari non potessero "toccare" e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall'Ateneo di colore bianco e di consistenza e grammatura non sufficiente ad impedire di leggere il contenuto posto all'interno.

A differenza di altre Università che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica), inoltre, si è omesso di introdurre un'adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Ogni candidato ha ricevuto il plico, ha compilato la scheda anagrafica e dopo aver inserito i dati (propri o del proprio "compagno") ha richiuso la busta in dotazione. Nessuno, lo imponeva il M.I.U.R., poteva riaprire quella busta e controllare quali generalità erano state indicate.

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l'Ateneo resistente ma anche in altre sedi avessero voluto portarsi dietro i "propri geni" per fare loro il compito nessuno, *ex lex specialis*, se ne sarebbe accorto.

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.**

Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E' confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc* nell'allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

**V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si

espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava *“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)”*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all’Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l’attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

**VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

Dalla documentazione di concorso inviataci dalle sedi di concorso sono emerse situazioni per nulla uniformi.

In alcuni casi gli Atenei hanno usato un rigidissimo metro di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri non abbiamo avuto alcuna precauzione?

Urge a nostro avviso una uniformità in termini di legalità delle prove a numero chiuso. Il rischio senno è che si verifichi una disparità di trattamento tra sedi e dunque tra candidati.

**Sicché è solare l’illegittimità di una disposizione che consente che le prove vengano svolte con sistemi di controlli diversi, rispetto a una graduatoria unica. Patente è la violazione anche della normativa costituzionale ex art. 3, 33 e 34 Cost. Ogni commento è superfluo.**

**VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELL’ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.**

Gli atti di concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un’approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

*“L’approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell’Amministrazione competente, al di là dell’improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell’ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l’Amministrazione fa proprio l’operato della Commissione esaminatrice”* (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la

celebrazione della prova quali:

- la vicenda del plico di Bari;
- la verbalizzazione da parte di una Commissione del concorso della presenza delle buste non idonee a segretare il contenuto dell'anagrafica.

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacchè il Ministero e gli Atenei hanno omesso qualsiasi nuova adozione provvedimento.

*Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando "aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza" dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).*

**VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.**

La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà "individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili". Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

Una prima notazione, tuttavia, è tranciante.

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

La prova inconfutabile dell'idoneità di un test congegnato con tanta leggerezza è rappresentata dal fatto che il M.I.U.R., proprio perché il problema non se l'è mai posto, ha somministrato lo stesso test a Italiani, comunitari, uomini, donne, extracomunitari, cattolici, protestanti e islamici senza alcuna differenza tra sesso, razza, lingua e religione. Ma un test come quello che ci occupa è palesemente inidoneo a valutare congiuntamente e con lo stesso metro, senza discriminarli, tutti questi discenti. Trattasi di nozioni universalmente note ma che in Italia sembrano non essere mai giunte.

Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della

sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere “messo sul mercato” e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di item costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni item del test deve essere selezionato solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, **di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.**

Dalla lettura dei verbali non emerge la messa in atto delle procedure richieste per la produzione di un buon test, valido per gli obiettivi prefissati e in grado di fornire risultati affidabili. Emerge che la validità del test è stata decretata solo dal giudizio insindacabile dei membri della Commissione, effettuando un’analisi di superficie, soggettiva, dipendente esclusivamente dalle proprie competenze nelle materie. Non si evince dai verbali la messa in atto di nessun’altra verifica della validità e affidabilità del test. Considerata anche l’esiguità del tempo messo a disposizione della Commissione stessa per portare a termine tutte le operazioni (dal 23 aprile al 20 maggio 2013 per un totale di sole 5 sedute da 7-8 ore per le prove principali e di riserva per Medicina, Veterinaria e Architettura), non sarebbe comunque stato possibile effettuare le procedure necessarie alla validazione del test.

È evidente che un test prodotto in modo così superficiale non possa essere considerato idoneo ad essere strumento di selezione e ad individuare i migliori, proprio perché non sono stati tenuti in nessuna considerazione i principi in base ai quali gli item devono essere costruiti e poi validati.

**5 Indicazione dei controinteressati:**

tutti i soggetti inseriti in graduatoria candidati all’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentale presso l’Università degli Studi di Catania.

**6 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. **9760/2014**) nella sottosezione “*Ricerca ricorso*”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*”**

**7 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 4970/2014 (SCARICA).**

**8 Testo integrale del ricorso (SCARICA).**

**8.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).**